Sent. n. 183/2026 pubbl. il 04/11/2026
Cron. n. : 4206/2026
Rep. n. 224/2026 del 04/11/2026

R.G. n. procedimento unitario 192-1//2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Prima Civile

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Enrica Bertolotto Presidente

dott. Renato Cameli Giudice

dott.ssa Anna Molinari Giudice relatrice

Sentita la giudice relatrice in camera di consiglio;

visto il ricorso proposto depositato il da

SIMONETTA DAMIANO, C.F. DMNSNT72R45H501E, con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Luigi Capitani

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Stefania Uberti;

*****

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuta la competenza del Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Pavia;

considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dall'istante e vagliata dall' OCC, anche alla luce delle integrazioni richieste;

Firmato Da: ANNA MOLINARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 732e5faef8d82d4c0c651be2c3132017
Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c

vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC *ex* art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "*debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";

rilevato, quanto al compenso del professionista facente funzioni di OCC, che il comma 3 dell'art. 275 (come modificato dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) prevede espressamente che "*Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202*". Al riguardo, si rileva che i compensi debbano essere compresi nei limiti indicati dagli artt. 14 e ss. del DM 202/2014, e si rammenta che "*L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad Euro 20.000*", dovendosi - di conseguenza - ridurre l'importo del compenso ove vengano superati tali limiti;

Firmato Da: ANNA MOLINARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 732e5faef8d82d4c0c651be2c3132017
Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c

considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi dei difensori/advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "*crediti posteriori*" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata; rilevato sul punto che il liquidatore può riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, il privilegio al compenso del difensore dei debitori, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura.

PQM

1. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Anna Molinari ;
2. **nomina** ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura la dott.ssa Stefania Uberti, la quale, **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, **entro 90 giorni** dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
3. **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinchè predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. **dispone** che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
7. a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e a, una volta ottenuta

Firmato Da: ANNA MOLINARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 732e5faef8d82d4c0c651be2c3132017
Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c

l'autorizzazione del giudice al non subentro, attivarsi, anche tramite il debitore, affinchè la stessa sia dichiarata improcedibile;

8. **ordina** la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **determina,** valutate le osservazioni dell'OCC**, nella somma di € 400 quale importo da versare con cadenza mensile** per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:

    - unitario (anche quando le figure non coincidono);
    - calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
    - ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori,
    - **liquidato dal giudice**, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;

13. **invita** il liquidatore a riconoscere nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, il privilegio professionale al compenso del difensore del debitore, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare:
    a. il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII,
    b. il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento;
    c. l'istanza per la chiusura della procedura, con allegata relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

Firmato Da: ANNA MOLINARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 732e5faef8d82d4c0c651be2c3132017
Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c

15. **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura devono essere eseguiti a fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;
16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
17. **dispone**, a cura della cancelleria, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*Crisi d'impresa e sovraindebitamento/Pubblicità di legge*); nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese a cura del liquidatore;
18. **autorizza** fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata, per tutta la durata della procedura invitando il liquidatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento;
19. **dispone** che il liquidatore notifichi ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione la presente sentenza.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Pavia, nella Camera di Consiglio del 2.11.2026

La Giudice relatrice — La Presidente

Anna Molinari — Enrica Bertolotto

Firmato Da: ANNA MOLINARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 732e5faef8d82d4c0c651be2c3132017
Firmato Da: ENRICA BERTOLOTTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 265eeafc74f785b328de95fbe96cb7c2
Firmato Da: ALESSANDRO FRASCHINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d037909356c75b6d0397320a086b95c